COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 703

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme per la fecondazione artificiale degli animali. (2375) 703

PRESIDENTE 703, 704, 706, 707, 708
CREMASCHI OLINDO 704, 708
FINA, *Relatore* 704, 706, 708
GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 704, 705, 708
ZANFAGNINI 705, 706, 708
MARABINI 705
TONENGO 705
SCOTTI ALESSANDRO 705
CARAMIA 705
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* 705
MARENGHI 706
PINO 707
BIANCO 707

La seduta comincia alle 9,25.

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Burato, De Martino Carmine e Ferraris.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la fecondazione artificiale degli animali. (2375).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la fecondazione artificiale degli animali ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che, nelle sedute precedenti del 6 e 8 febbraio 1952, sono stati approvati i primi quattro articoli.

Do lettura dell'articolo 5:

« I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 100 mila.

Per le violazioni delle norme regolamentari di esecuzione della presente legge, le quali saranno determinate nello stesso regolamento, si applica la pena dell'ammenda fino a lire 50.000.

Indipendentemente dal procedimento penale, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, può disporre, a carico dei trasgressori, la sospensione fino a tre mesi e, nei casi più gravi, la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 1.

Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la fecondazione artificiale di riproduttori maschi non approvati ai sensi del precedente articolo 3, i riproduttori stessi devono, a cura dei proprietari, essere castrati entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Qualora la castrazione non sia eseguita nel termine stabilito, vi provvedono

d'ufficio ed a spese del proprietario, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, se si tratta di tori, di verri e di arieti, e il deposito cavalli stalloni, se si tratta di cavalli e di asini stalloni ».

Gli onorevoli Cremaschi Olindo e Marabini propongono di aggiungere al quarto comma, dopo le parole « è divenuta irrevocabile », le parole: « salvo il diritto di usarli esclusivamente per conto proprio ».

CREMASCHI OLINDO. Lasciando la disposizione quale è nell'articolo, noi costringeremmo il possessore di un torello che la Commissione non abbia riconosciuto abile per l'uso di monta pubblica o di fecondazione artificiale, a venderlo o a castrarlo, mentre può trattarsi di un soggetto di valore, che può servire bene per uso privato.

PRESIDENTE. L'ipotesi di questo articolo è diversa. Si tratta di una condanna dichiarata in seguito ad uso per fecondazione artificiale di riproduttori non approvati ai sensi del precedente articolo 3.

CREMASCHI OLINDO. La Commissione è la stessa che opera il controllo annuale dei torelli per l'allevamento. Quindi, io ho ritenuto opportuno fare una distinzione tra l'allevamento privato e quello pubblico. Perché un soggetto non atto all'allevamento pubblico può esserlo per quello privato. A Modena sono 5 mila i contadini che allevano il torello per conto proprio. Vi è soprattutto un aspetto di garanzia sanitaria in questo allevamento. La monta pubblica non dà più affidamento ai proprietari perché si è riconosciuto che le erano imputabili i casi di granulosi e di aborto che si manifestavano nelle bestie dopo l'operazione.

FINA, *Relatore*. Effettivamente l'obbligare la castrazione entro quindici giorni sembra una sanzione un po' drastica. Onorevole Cremaschi, non so come agisca la Commissione nella sua provincia, ma credo che vi sia un regolamento di carattere generale per tutte le Commissioni per l'approvazione di tori, sia per la monta pubblica che per la fecondazione artificiale. Per quello che mi consta, non vi è alcuna differenza circa l'approvazione del toro per la monta pubblica e quella del toro per la fecondazione artificiale.

Comunque, osservo che non è neppure possibile impiegare per la monta privata un toro che non sia stato approvato dall'apposita commissione.

Noi dobbiamo tendere al miglioramento della zootecnia; ora, se ho nella stalla trenta vaccine ed ho un toro che non sia stato approvato, può darsi che sia di pregio, ma può anche essere di scarto, e dare, cioè, cattivi prodotti. Ecco, quindi, che lo scopo principale del miglioramento zootecnico viene a cadere.

Si tratta, qui, di raggiungere una finalità, e se non adoperiamo un certo rigore in queste penalità, non vi si potrà pervenire.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La preoccupazione dell'onorevole Cremaschi si riferisce al caso che un torello, che non sia stato approvato per la monta naturale pubblica, sia adibito alla monta naturale privata.

Ora, questa non è la sede opportuna; qui si tratta di approvazione da parte della Commissione provinciale per la fecondazione artificiale, e se per tale fecondazione artificiale questo animale non è stato approvato, potrebbe anche darsi lo fosse stato per quella naturale; ma noi non possiamo prevedere in una legge che regolarizza la fecondazione artificiale un impiego diverso, che di diversa legge potrà formare oggetto.

Non si può, infatti, introdurre un emendamento che voglia togliere, ammesso che vi siano, inconvenienti che si riferiscono ad altre operazioni.

Se permettiamo il tentativo di usare il toro per la fecondazione artificiale e di tenerlo per sé nel caso in cui venisse scoperto, è chiaro che si annulla l'efficacia della sanzione, e, quindi, la sostanza della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha chiarito che si tratta di torelli che sono stati presentati alla visita per l'abilitazione alla fecondazione artificiale e non sono stati dichiarati idonei alla stessa. Il proprietario, che nonostante questo mancato riconoscimento, se ne serve per la fecondazione artificiale subirà la sanzione della castrazione del proprio toro.

FINA, *Relatore*. Faccio osservare che la Commissione per l'approvazione della monta pubblica non fa distinzione fra tori adibiti a monta pubblica e tori adibiti alla fecondazione artificiale. Ora, questo toro che non ha subito la visita e dunque non ha avuto l'approvazione da parte della Commissione, evidentemente non è idoneo né per la fecondazione artificiale né per la monta pubblica.

PRESIDENTE. Ella ragiona sulla base della legislazione vigente, prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento. Qui si introduce, invece, un esame particolare per essere dichiarato idoneo, non alla monta pubblica in genere, ma alla fecondazione artificiale.

FINA, *Relatore*. D'accordo. Ma l'onorevole Cremaschi dice: non applichiamo questa di-

sposizione della castrazione, perché quel torello potrebbe essere usato da un proprietario per la monta privata. Se le cose fossero come dichiara l'onorevole presidente, quel torello eventualmente potrebbe essere adibito alla monta naturale. Ed allora perché dobbiamo castrarlo? Potremmo introdurre una sanzione per queste trasgressioni, eliminando, così l'atto della castrazione, che è molto grave.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non solo vi è la frode, ma è possibile il ripetersi della stessa. Poniamo il caso di un torello che, presentato per l'approvazione, abbia avuto l'attitudine per la monta naturale; poi, è proposto per quella alla fecondazione artificiale e l'ottiene. Oppure avendo avuto quella per la monta naturale, viene usato per la fecondazione artificiale senza la prescritta autorizzazione. Qui, evidentemente, la preoccupazione affacciata non sussiste, perché il proprietario sapeva di poter esercitare la fecondazione naturale con questo toro, e ciò nonostante, ha voluto trasgredire la legge impiegandolo per quella artificiale. Chi vuol frodare la legge, correrà, dunque, il rischio di non poterlo usare nemmeno per la fecondazione naturale.

ZANFAGNINI. Propongo di includere un inciso quale emendamento aggiuntivo, e precisamente dopo le parole « essere castrato entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile », aggiungere: « salvo che il riproduttore non sia ritenuto idoneo alla monta naturale ».

Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario nel senso di colpire severamente il proprietario che usa per la fecondazione artificiale un toro che non è stato dichiarato idoneo dall'apposita Commissione, ma non vedo perché si debba colpire direttamente il toro che può, inoltre, essere adatto alla fecondazione naturale, funzione ugualmente importantissima per l'economia agricola. È, infatti, evidente che, attuando una sanzione così drastica, noi non facciamo soltanto il danno del proprietario che ha violato la legge, ma quello della zootecnia in generale.

MARABINI. Dichiaro di associarmi in pieno alle considerazioni esposte dal collega Zanfagnini. A nome anche dell'onorevole Cremaschi, dichiaro, pertanto, di ritirare l'emendamento precedentemente presentato e di associarci a quello proposto dall'onorevole Zanfagnini.

TONENGO. Io ho l'impressione che non si siano ben comprese le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario. È evidente, infatti, che se un proprietario ha un toro non adatto alla fecondazione artificiale ma a quella naturale, lo potrà usare per quest'ultima funzione, sempre che non contravvenga alle disposizioni relative alla fecondazione artificiale per la quale è giusto stabilire delle precise garanzie.

SCOTTI ALESSANDRO. Forse i colleghi sono a conoscenza della vertenza sorta tra le provincie di Cuneo e di Alessandria per i cosiddetti « tori della coscia » che sono pregiatissimi come carne. Questi tori, secondo il professor Maiocco di Alessandria, non devono essere adoperati per la fecondazione artificiale, per cui non vorrei che, accettando la legge nel testo governativo senza la precisazione proposta dal collega Zanfagnini, si arrivasse alla castrazione di tutti i tori di tale razza.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Come ho già chiarito poc'anzi, i tori adatti alla fecondazione naturale possono essere tranquillamente usati per tale funzione. La legge si limita a colpire coloro che usano i torelli per la fecondazione artificiale, anche nonostante la mancata approvazione da parte dell'apposita commissione.

CARAMIA. A mio parere, la punizione della castrazione mi pare eccessivamente drastica. Anzitutto, richiamo i colleghi sulla inopportunità di stabilire una sanzione simile in una legge che potrà essere anche la base di dibattiti nelle aule dei tribunali e di sentenze giudiziarie conseguenti.

La sanzione, poi, non mi pare giusta anche per altre considerazioni. Per la poca esperienza che ho nella mia qualità di conduttore di una azienda agricola, so che non tutti i tori possono essere assoggettati alla castrazione, ma soltanto quelli che non superano una determinata età. Assoggettare ad una siffatta operazione un torello un po' avanti negli anni, significa determinare situazioni fisiologiche che possono dar luogo a morbosità e alla morte stessa dell'animale.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Io non posso non sottolineare la gravità dell'inconveniente che sarebbe determinato dall'uso per la fecondazione artificiale di un toro non adatto, e considero, pertanto, evidente la necessità di una grave sanzione. Si tratta, tuttavia, di vedere se l'imposizione della castrazione del toro indebitamente usato è opportuna o è eccessivamente severa. Eventualmente si potrebbe limitare questa sanzione ai casi in cui ragioni sanitarie imponessero di garantire per l'avvenire che un determinato toro non sarà usato per la fecondazione artificiale.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'onorevole Zanfagnini pro-

pone un tentativo di attenuare la pena mediante un inciso che direi più largo di quello proposto dall'onorevole Cremaschi. Infatti, l'onorevole Cremaschi dice: in questo caso, l'animale può essere tenuto e usato per la stalla del proprietario; invece l'onorevole Zanfagnini dice: in questo caso l'animale può essere tenuto per la monta naturale pubblica. Quindi, mentre l'onorevole Cremaschi vuole arrivare ad una sanzione meno rigorosa di quella della legge, ma abbastanza efficace, invece, l'onorevole Zanfagnini propone una sanzione meno efficace. Per questa ragione non posso accettare l'emendamento Zanfagnini. Io credo che, se il legislatore si preoccupa di ordinare questa materia nuova e importante della fecondazione artificiale per raggiungere dei fini zootecnici, deve soprattutto proporsi di rendere operante la legge e, pertanto, occorrono sanzioni che non permettano di tentare la frode e averne scarsissimo danno. Perciò, per l'efficacia stessa della legge, credo necessario mantenere il testo governativo.

C'è, poi, un'altra considerazione circa il sistema della legge: se questa punizione è prevista per il trasgressore alla fecondazione naturale, bisogna rilevare che, nel caso di cui ci occupiamo, egli non contravviene soltanto alle norme sulla fecondazione naturale, ma anche a quelle sulla fecondazione artificiale. Quindi, se la pena è drastica per il trasgressore alla monta naturale, a maggior ragione, deve essere più rigorosa per quello alla fecondazione artificiale.

FINA, *Relatore*. Propongo di inserire la dizione: « devono essere, a cura dei proprietari, macellati o castrati ».

L'onorevole Caramia ha giustamente osservato che un toro, quando comincia ad essere adulto, soffre e può anche perire per effetto della castrazione. E allora è meglio lasciare in facoltà del proprietario la castrazione oppure la macellazione, dato che, se il proprietario macella il toro, ha un ricavato in carne assai notevole.

ZANFAGNINI. Non vorrei che il mio pensiero, quale presentatore di questo emendamento, fosse frainteso. Io non intendo attenuare in alcun modo la gravità del reato e la necessità di sanzioni commisurate a tale gravità. Sarei d'avviso di includere la confisca dell'animale, sembrandomi questa una sanzione più ortodossa dal punto di vista penalistico; ma non la castrazione, perché questo riproduttore non idoneo alla fecondazione artificiale, per la quale si richiedono particolari requisiti di qualità e di razza, può essere, invece, un ottimo riproduttore naturale. Quindi, ammettiamo pure la confisca dell'animale, ma non la macellazione o la castrazione. Perché infierire contro l'animale e contro la zootecnia, anziché contro il proprietario?

PRESIDENTE. Questa legge prevede una dichiarazione di idoneità alla fecondazione artificiale, che è dichiarazione diversa da quella della idoneità alla monta naturale. Questo significa che, se un toro non è dichiarato idoneo alla fecondazione artificiale, ma era già stato precedentemente dichiarato idoneo alla monta naturale, conserva la idoneità per la monta naturale, ma non acquista la idoneità per la fecondazione artificiale.

FINA, *Relatore*. Faccio presente che, con l'emendamento Zanfagnini, non esiste più penalità, perché non diciamo quale sanzione deve essere applicata qualora il toro, dichiarato idoneo per la monta naturale, venga adibito anche alla fecondazione artificiale. In tal caso, infatti, il proprietario può sempre adoperare l'animale per la monta naturale. E allora, quale sarebbe la penalità?

MARENGHI. Con un mio emendamento, presentato nella precedente seduta, e non approvato dalla Commissione, intendevo affidare ad una apposita commissione i casi eccezionali di soggetti aventi particolare valore; ed allora avremmo anche potuto modificare la legge generale. Ma ora noi procediamo alla visita di questi tori attraverso la commissione provinciale. L'interessato deve dichiarare se il toro è destinato alla monta naturale oppure alla fecondazione artificiale. Nel caso della monta naturale, la commissione può anche approvare dei soggetti che non sono iscritti nel libro genealogico, mentre nell'altro della fecondazione artificiale, è molto più rigorosa, si preoccupa della razza e chiede che il toro sia provato. Normalmente, infatti, l'approvazione ad uso della fecondazione artificiale è data a tori già provati, cioè adulti. Solo in via eccezionale, come prescrive lo stesso regolamento, è concessa a tori giovani.

Se i tori sottoposti all'esame della commissione non sono dichiarati idonei né alla fecondazione naturale, né a quella artificiale, entro un termine prestabilito, si deve procedere alla castrazione o alla macellazione. E sono gli stessi allevatori a chiedere la castrazione, perché certi soggetti giovani, di sedici mesi, una volta castrati, possono essere tenuti ugualmente. Vi sono, infatti, dei sistemi di castrazione incruenti: le bestie soffrono per quindici giorni, ma poi riprendono molto bene senza necessità di avviarle alla macellazione.

La commissione provinciale opera, quindi, secondo la legge ed il regolamento. Se, ad esempio, un toro per il quale si chiede l'autorizzazione ad esercitare la monta artificiale, non è stato approvato, può esserlo per quella naturale, e se può essere autorizzato per la monta naturale, la questione è risolta; nel caso contrario, si prescrive la castrazione.

Può, invece, avvenire che sia approvato per la fecondazione naturale e non per quella artificiale. Ed allora l'onorevole Zanfagnini domanda: perché, in questo caso di inadempienza, sia pure grave, per cui un toro viene adibito per la fecondazione artificiale pur non essendo autorizzato, dobbiamo procedere alla castrazione? Dal punto di vista tecnico, potrebbe essere accolto l'emendamento proposto, però nel senso che il soggetto lasci immediatamente la stazione di fecondazione artificiale ed operi al di fuori di questa, altrimenti si continuerebbe a ripetere l'infrazione. La sanzione penale rimane sempre; la preoccupazione del legislatore è nata perché si è potuto verificare che dei cavalli stalloni venivano impiegati contravvenendo alle disposizioni di legge. Una volta scoperto tale uso vietato dalla legge, si pagava la multa di 2 o 3 mila lire e si ripeteva l'operazione. Ed allora si è detto: procediamo alla castrazione.

Io sono favorevole a che si disponga la castrazione o la macellazione, ma se un soggetto è idoneo per la monta naturale e non per quella artificiale, sarebbe ingiusto, anche in caso di infrazione, procedere alla macellazione o castrazione, perché tale soggetto può essere bene impiegato per la fecondazione naturale. Si conserverebbe così il soggetto, ma a condizione che lasci la stazione per la fecondazione artificiale, altrimenti vi sarebbe il pericolo che si ripeta l'infrazione.

Ecco perché volevo che fosse ben distinta l'approvazione di questi tori destinati per la fecondazione naturale o per la fecondazione artificiale, ed avevo proposto una Commissione per i casi speciali.

Concludendo, non si può togliere la sanzione della castrazione, altrimenti la legge sarebbe inoperante. Si potrebbe, quindi, esaminare la possibilità di approvare l'emendamento Zanfagnini, nel senso che quando un soggetto è dichiarato idoneo per la monta naturale possa essere adibito alla stessa, ma fuori della stazione della fecondazione artificiale.

PINO. Concordo con l'onorevole Sottosegretario sulla chiarificazione che esiste già una legge riguardante la monta pubblica che prescrive appunto la castrazione dei soggetti non approvati. Qui trattasi, invece, di fecondazione artificiale, e, se mal non interpreto la disposizione legislativa, devonsi castrare i soggetti, qualora il proprietario abusivamente li adibisca alla fecondazione artificiale.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Zanfagnini penso che, anche per introdurre una certa gradualità nella sanzione, non si possa considerare alla stessa stregua, il toro che dal proprietario, abusivamente, è indotto ad esercitare la fecondazione artificiale, ed il toro che è stato approvato per la monta naturale.

Credo che agli effetti di tale gradualità, anche per mettere il magistrato nelle condizioni di poter effettuare una discriminazione, bisogna tener conto del fatto che, nel primo caso, vi è stato un parere sfavorevole da parte della Commissione ed un abuso da parte del proprietario, nel secondo un parere favorevole per una determinata destinazione.

Quindi, se si vuol mantenere la sanzione che obbligatoriamente prescrive la castrazione nel caso in cui il toro venga abusivamente impiegato per la fecondazione artificiale, non si può mantenere questa stessa sanzione per quel toro che già, come giustamente ha osservato l'onorevole Marenghi, è stato impiegato per la monta naturale, sanzione che potrebbe notevolmente influire sulla produzione zootecnica.

Quindi, nel caso di toro approvato per la monta naturale, gioverebbe completare l'emendamento Zanfagnini specificando che, invece della castrazione, si potrebbe comminare un'ammenda piuttosto forte; il che è contemplato nel disegno di legge ed è stato già approvato.

E quanto alla macellazione, mi permetto di osservare che possiamo anche farne a meno, perché il proprietario può procedervi in qualsiasi momento: nessuno può, infatti, obbligare il proprietario a non macellare il toro quando egli lo ritenga opportuno; è, quindi, superfluo legiferare in materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanfagnini ha alquanto modificato il suo emendamento, che, nell'ultima redazione, è il seguente: « salvo che il riproduttore sia dichiarato idoneo alla monta naturale. In tal caso, però, viene disposta la confisca ».

BIANCO. Se vi è differenza fra l'approvazione per l'uno o per l'altro uso, non si può escludere il caso che il toro sia stato sottoposto a questo esame soltanto ai fini della fecondazione artificiale e non lo sia stato ai fini di quella naturale. Ora, se questo esame è mancato, perché non lo si può fare in questo secondo tempo?

CREMASCHI OLINDO. Sappiamo che non tutti i tori operano per la fecondazione artificiale; possiamo, infatti, avere dei soggetti di pregio, ma non idonei a tale fecondazione. Si presenta, altresì, il caso che un toro funzioni per il primo anno e non per il secondo; dobbiamo castrarlo o macellarlo? Il 95 per cento dei tori non funziona per la fecondazione artificiale; eppure sono animali di un certo valore e meritano di essere presi in considerazione.

FINA, *Relatore*. Ho dichiarato poc'anzi che sarei stato favorevole all'emendamento Zanfagnini, ma nel testo ora modificato, mi sembra che la penalità sia ancor più aggravata, dato che, se il toro non è riconosciuto idoneo per un uso, ma lo è per un altro, il proprietario ne subisce la confisca.

ZANFAGNINI. Ripugna moralmente e giuridicamente che un proprietario il quale ha usato un toro non adatto per la fecondazione artificiale, possa, poi, continuare ad usare quel toro per la monta pubblica.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che arrivare alla confisca significhi giungere ad una esagerazione opposta. Insisto per l'approvazione del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per divisione dell'articolo 5.

Ne pongo in votazione i primi tre commi, nel testo precedentemente letto.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione la prima parte del quarto comma:

« Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la fecondazione artificiale di riproduttori maschi non approvati ai sensi del precedente articolo 3, i riproduttori stessi devono, a cura dei proprietari, essere castrati entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile ».

(*È approvato*).

Vi sono ora due emendamenti aggiuntivi:

uno proposto dall'onorevole Cremaschi Olindo che ha fatto propria la prima parte dell'emendamento Zanfagnini:

« *Aggiungere le parole*: salvo che il riproduttore sia stato dichiarato idoneo alla monta naturale »;

l'altro, proposto dall'onorevole Zanfagnini che, nell'ultima stesura, è il seguente:

« *Aggiungere le parole*: salvo che il riproduttore sia stato dichiarato idoneo alla monta naturale. In tal caso, però, viene disposta la confisca ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Cremaschi Olindo.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, poiché la discussione sull'opportunità di inserire l'obbligo della confisca non può essere risolta in breve tempo, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI